

“Legge ZAMPA: n. 47 del 7/4/2017”

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati



Augusta Tognoni

Magistrato

Qual è l'obiettivo della legge?

La legge rafforza gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri non accompagnati “titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità” (art. 1).

Per “minore non accompagnato” si intende lo straniero di età inferiore agli anni 18 non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2).

Quali sono i principi enunciati dalla legge?

Gli elementi su cui si concentra la legge riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele.

In particolare:

- è vietato il respingimento;
- è prevista una procedura rigorosa e omogenea in tutto il territorio nazionale per la prima accoglienza in strutture dedicate esclusivamente ai minori per un periodo massimo di trenta giorni per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore, con la presenza di un mediatore culturale durante i colloqui;
- è istituito l'albo dei tutori volontari (art. 11);
- è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni per promuovere l'affidamento in famiglia, per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e per garantire l'assistenza sanitaria;
- è attivata una banca dati nazionale, dove confluiscono le cartelle sociali con le annotazioni dei percorsi dettagliati dei minori;
- è sancito il diritto del minore all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano e il diritto

all'assistenza affettiva, psicologica e legale con il gratuito patrocinio.

Perché il divieto di respingimento?

Nell'ottica del “superiore interesse del minore”, alla luce della Costituzione e delle Convenzioni internazionali, l'art. 3 stabilisce che “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera”.

L'art. 10 precisa che il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, a richiesta dello stesso interessato; b) per motivi familiari per il minore di 14 anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero legalmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

È previsto il “rimpatrio assistito e volontario del minore non accompagnato” quando “il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse”. Il provvedimento è adottato dal Tribunale per i Minorenni competente, sentiti il minore e il tutore, valutati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine e della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

Qual è la procedura per l'identificazione del minore?

L'art. 5 detta le modalità.

Nel momento in cui il minore viene segnalato alle autorità di polizia o ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza gli assicura un'immediata assistenza umanitaria. L'identità è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, attraverso un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. L'età è stabilita in via principale attraverso

un documento anagrafico, anche avvalendosi delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento delle autorità consolari è escluso nei seguenti casi:

- quando all'esito del colloquio sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale;
- quando l'intervento consolare possa causare pericoli di persecuzione;
- quando il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale.

Qualora permangano dubbi fondati sull'età dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari: il minore è adeguatamente informato (con la presenza del tutore e del mediatore culturale) della procedura e del tipo di esami ai quali deve essere sottoposto.

Con la precisazione essenziale che “qualora anche dopo l'accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge”.

Come è gestito il passaggio verso la maggiore età?

L'art. 13 prevede “misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo”.

Quando il minore che ha intrapreso un percorso di inserimento sociale, al compimento della maggiore età, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali “comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”.

Chi sono i tutori volontari?

L'art. 11 prevede l'istituzione di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o

sorelle". È importante sottolineare che "per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari sono stipulati protocolli di intesa tra i predetti garanti e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni". Il tutore deve rispettare il diritto del minore a essere ascoltato e informato in modo comprensivo e appropriato.

Per gli adempimenti normativi previsti dall'art. 11 è stata creata una rete tra tutti i soggetti coinvolti con la predisposizione di "Linee Guida" per la selezione, la formazione e l'iscrizione dei tutori volontari negli elenchi istituiti presso tutti i Tribunali per i Minorenni.

Si profila un percorso di speranza per i minori fuggiti da situazioni drammatiche?

Gli scopi della legge sono importanti: più tutele e integrazione con la predisposizione di un sistema nazionale organico e omogeneo di strumenti finalizzati a garantire al minore:

- il diritto alla salute;
- il diritto all'ascolto e all'assistenza legale in tutte le procedure amministrative e giudiziarie che lo riguardano;
- il diritto all'istruzione con la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio con il necessario supporto fi-

no alla maggiore età e con il coinvolgimento dei servizi sociali.

Apprezzabile è la scelta dell'affido familiare come strada prioritaria di accoglienza con l'accompagnamento di un tutore.

Lo specifico programma di assistenza previsto dall'art. 17 per i minori vittime di tratta è un segno forte di rispetto per la dignità del minore "titolare dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea" (art. 1).

✉ augusta.tognoni@gmail.com

Pagine elettroniche di Quaderni acp – 2017; 24(3)

NEWSLETTER PEDIATRICA

- > n.1 Corticosteroidi inalatori quotidiani ed intermittenti nei bambini in età prescolare con wheezing ricorrente. Una metanalisi
- > n.2 Violenza sessuale sotto i 12 anni: report da un centro di riferimento londinese
- > n.3 *Lactobacillus paracasei* CBA L74 e malattie infettive minori: risultati di uno studio randomizzato controllato italiano
- > n.4 Secondo uno studio di non inferiorità per l'otite media acuta è meglio l'amoxicillina-ac. clavulanico per 10 giorni invece di 5 nei bambini di 6-23 mesi
- > n.5 Le visite domiciliari nel primo anno di vita possono ridurre l'accesso ai servizi sanitari. Risultati di un RCT
- > n.6 Cochrane Database of Systematic Review: revisioni nuove o aggiornate aprile-giugno 2017

DOCUMENTI

- > d.1 Diagnosi, trattamento e follow-up della malattia di Kawasaki: le raccomandazioni 2017 dell'Associazione Americana di Cardiologia. Commento a cura di Martina Fornaro e Enrico Valletta
- > d.2 Disuguaglianze e prima infanzia. Interventi precoci per un futuro in salute. Commento a cura del gruppo di Chiara Saraceno
- > d.3 LA SALUTE DEI BAMBINI IN ITALIA. DOVE VA LA PEDIATRIA? IL PUNTO DI VISTA E LE PROPOSTE DELL'ACP. Garantire ai bambini con bisogni speciali cure di buon livello con percorsi integrati. Commento a cura di Massimo Farneti

AMBIENTE & SALUTE

- > a&s.1 Cambiamento climatico: il ruolo del suolo per contrastare l'aumento dei gas serra
- > a&s.2 Progetto TENDR: una chiamata all'azione per ridurre l'esposizione del feto e del bambino alle sostanze chimiche tossiche interferenti con lo sviluppo del SNC

L' ARTICOLO DEL MESE

- > am.1 Dalla sindrome feto alcolica allo spettro dei disordini ni.1 feto alcolici

POSTER CONGRESSI

- > p.1 Poster specializzandi (2° parte) Tabiano XXVI: Nessun dorma

NARRARE L'IMMAGINE

- > ni.1 Vilhelm Hammershøi, *An Old Woman*, 1886. Descrizione a cura di Cristina Casoli. Impressioni di M.L. Tortorella e S. Conti Nibali